

**PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del servizio  
F.to BIZZOTTO CARLO

**PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Responsabile del servizio  
F.to BROGLIATO LUIGI

N.3 Reg. Delib.

COPIA

**COMUNE DI PIANEZZE**  
PROVINCIA DI VICENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Prima Convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO:** MODIFICA AL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno **duemilasedici** addì **venticinque** del mese di **febbraio** nella sala delle adunanze, convocato mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la partecipazione della sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta nella sua qualità di Segretario comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	P
CUMAN Luca	A
CUMAN Mariella	P
CARON Giacinto	P
ZORDAN Giovanni Bruno	P
GUADAGNINI Dario	P

CAROLLO Bruna	A
FANTINELLI Debora	P
CARON Silvana	P
FANTINATO Martino	A
BERTOLIN Luca	P

**PRESENTI N. 8 - ASSENTI N. 3**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to VENDRAMIN Luca

IL SEGRETARIO  
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line del Comune a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Pianezze, 09-03-2016

IL SEGRETARIO  
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Pianezze, 09-03-2016

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Scalco Maria Grazia

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Relazione il Sindaco che illustra la proposta redatta dall'ufficio Tecnico/Tributi e le modifiche proposte in Commissione.

Interventi:

Il Consigliere Fantinelli considera che il passaggio di queste competenze all'Ufficio Tecnico ha reso più agevole la verifica se esista corrispondenza tra le dichiarazioni dei contribuenti e la raccolta domestica del compostaggio effettivamente attuata.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la Relazione del Sindaco e il successivo intervento;

**Premesso che** con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)» a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "la Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**Richiamati** inoltre:

- il comma 659 della Legge 147/2013 il quale prevede che: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo";
- il comma 660 della Legge 147/2013 il quale prevede che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso";

**Visto** l'art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con delibera di C.C. n. 22 del 29/07/2014;

**Dato atto che** si intende effettuare le seguenti modifiche al regolamento IUC – Disciplina della tassa sui rifiuti, evidenziate in grassetto nel prospetto di seguito riportato, così come concordate con la Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 23/02/2016:

Vigente Regolamento IUC	Modifiche da apportare
<p style="text-align: center;"><b>ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO</b></p> <p>1. Il tributo si articola in due componenti:            - <i>la componente patrimoniale</i>, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;            - <i>la componente servizi</i>, articolata a sua volta:              - nel <i>tributo per i servizi indivisibili (TASI)</i>, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;              - nella <i>tassa sui rifiuti (TARI)</i>, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO</b></p> <p>2. Il tributo si articola in due componenti:            - <i>la componente patrimoniale</i>, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;            - <i>la componente servizi</i>, articolata a sua volta:              - nel <i>tributo per i servizi indivisibili (TASI)</i>, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;              - nella <i>tassa sui rifiuti (TARI)</i>, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, <b>come modificata dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. La tassa sui rifiuti (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 20 PRESUPPOSTO</b></p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.            2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.            3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.            4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 20 PRESUPPOSTO</b></p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte <b>operative</b> a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.            2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.            3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.            4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.            5. <b>Si intendono per:</b>            a) <b>Locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</b>            b) <b>Aree scoperte operative quali magazzini/depositi ecc. destinati allo</b></p>

	<b>svolgimento di una attività economica.</b>
	<p align="center"><b>ART. 26 BIS IMBALLAGGI TERZIARI</b></p> <p><b>In linea con le previsioni del D.Lgs. 22/97 e del D.Lgs. 152/06 – tra cui gli obblighi imposti dall'art. 38 comma 9 D.Lgs. 22/97 e dall'art. 221 comma 10 D.Lgs. 152/06 e i divieti previsti dall'art. 43 D.Lgs. 22/97 e dall'art. 226 D.Lgs. 152/06 – e in applicazione dei criteri di cui al DPR 158/99, la tariffa della tassa si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano ed assimilato all'intera area, con esclusione quindi di qualsiasi incidenza sulla tariffa della presenza di imballaggi terziari avviati al recupero e del loro eventuale smaltimento.</b></p>
<p align="center"><b>ART. 34 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. ...OMISSIS...</p> <p>4. Per le utenze condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi a disposizione di residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente <del>ed esistente nella propria residenza fuori del Comune di Pianezze, in mancanza, quello di una unità fisica ogni 50 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).</del></p>	<p align="center"><b>ART. 34 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. ...OMISSIS...</p> <p>4. Per le utenze condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi a disposizione di residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti <b>quello indicato dall'utente ovvero, in mancanza di dichiarazione, quello di due componenti.</b> <b>Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</b></p>
<p align="center"><b>ART. 40 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella <u>quota fissa e nella quota variabile</u>, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazione con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 15%; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%; 2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, debitamente dichiarate e</p>	<p align="center"><b>ART. 40 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, <del>nella quota fissa e</del> <u>nella sola quota variabile</u>, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: <del>a) abitazione con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 15%;</del> a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%; 2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle</p>

documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. In sede di prima applicazione saranno considerate valide le dichiarazioni presentate ai fini TARSU e TA.R.E.S. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data effettiva in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	condizioni di fruizione, debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. In sede di prima applicazione saranno considerate valide le dichiarazioni presentate ai fini TARSU e TA.R.E.S. 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data effettiva in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
<p align="center"><b>ART. 41 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, secondo le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del 30% della <u>quota variabile</u>. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche</p>	<p align="center"><b>ART. 41 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, secondo le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del 30% della <u>quota variabile</u>. <b>Tale riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo che il contribuente firmerà presso l'Ufficio Tributi del Comune di Pianezze. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente; se dalle verifiche svolte si accerterà che la pratica non è svolta rispettando quanto sottoscritto nel modulo di adesione al compostaggio, saranno irrogate sanzioni ai sensi della normativa vigente.</b> Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche</p>
<p align="center"><b>ART. 42 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</b></p> <p><del>1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale e ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20 %, con riferimento alla quota fissa e a quella variabile, a condizione che: -l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare; -le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.</del></p>	<p align="center"><b>ART. 42 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b></p> <p><b>1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% ai locali e alle aree scoperte escluse ai sensi dell'art. 24 adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare, con un minimo di quattro mesi l'anno.</b> <b>2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</b></p>

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per il periodo di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il mese di decorrenza e di cessazione viene computato con la modalità stabilita dall'art. 37.

4. La riduzione cessa di operare nel mese, computato come stabilito dall'art. 37, successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Riduzione del 50% per i locali occupati da associazioni o gruppi di volontariato che svolgono attività religiosa, sociale, culturale, sportiva, senza fini di lucro intendendo quali "associazioni" quelle iscritte nell'apposito Registro tenuto presso questo Comune al quale si accede solo in presenza dei requisiti richiesti.

6. La tariffa si applica solo nella parte fissa ai locali e/o alle aree scoperte escluse ai sensi dell'art. 24 delle utenze non domestiche nelle quali veniva svolta un'attività economica o professionale o associativa allorchè l'attività sia cessata in forma definitiva e le relative superfici siano ritornate nella disponibilità del loro proprietario in attesa che l'attività riprenda o di una diversa destinazione. La tariffa così ridotta si applica anche nel caso in cui il gestore dell'attività definitivamente cessata sia anche proprietario dei locali/aree ove l'attività medesima veniva svolta.

corrispondente all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 2) di prendere atto che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell'art. 27, co. 8, della Legge 448/2001, il 1° gennaio 2016;
- 3) di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, co. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

**Con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

**Visto** il parere favorevole, pervenuto in data 16/02/2016 prot n. 699 espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. 174/2012, sulla prima proposta di modificare e il successivo parere favorevole pervenuto in data 25.02.2016 a prot. n. 861 che accoglie le proposte di modifica proposte in sede di Commissione Affari Istituzionali;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Richiamati** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con** voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare le sopraccitate modifiche al "Regolamento dell'Imposta Unica di Committenza (I.U.C.)", precisando che il testo riformulato del regolamento è